

TUA S.p.A.

**CONTRATTO**

per l'esecuzione del servizio di pulizia ai locali aziendali, agli autobus e ai treni della TUA S.p.A. –per il periodo 1.1.2016 – 31.5.2018

(CIG \_\_\_\_\_ - OQ \_\_\_\_\_)

L'anno duemilaquindici, il giorno ..... del mese di ....., nella sede del committente come in appresso designato,

**TRA**

la **TUA S.p.A.**, con sede in .....n. ....a .....(.....), partita IVA ....., di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Committente», per la quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. .... in data ....., il .....nato a ..... il ..... nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

**E**

la **Società** \_\_\_\_\_, con sede sociale in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ a \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), codice fiscale partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Fornitrice», per la quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che la Committente ha la necessità di procedere all'esecuzione del servizio di pulizia ai locali aziendali, agli autobus e ai veicoli della TUA S.p.A. Divisione Sangritana per il periodo 1.1.2016 – 31.5.2018, nel seguito, per brevità, indicata come «prestazione»;
- che ai fini suddetti, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., di seguito nel presente contratto denominato semplicemente «codice» o «codice dei contratti», è stata esperita apposita gara a procedura aperta n.302/2014, a seguito della relativa autorizzazione a contrarre rilasciata dal Consiglio di amministrazione della Committente con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- che la Commissione di gara appositamente nominata dalla Committente con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha stilato una graduatoria provvisoria da cui risulta \_\_\_\_\_;
- che le offerte \_\_\_\_\_ sono state ritenute anomale a seguito di apposita verifica, come risultante dai verbali di valutazione anomalia offerte in data \_\_\_\_\_ dell'apposita Commissione nominata giusta lettera protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e che, pertanto, la gara è stata aggiudicata alla Società \_\_\_\_\_ risultata \_\_\_\_\_ nella graduatoria stilata dalla Commissione di gara;
- che l'aggiudicatario è risultato avere il possesso dei requisiti speciali richiesti e dichiarati, come da documentazione presentata in sede di gara;
- che il Consiglio di amministrazione con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha aggiudicato in via definitiva ed efficace la gara alla Società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, in pendenza dell'efficacia della stessa, circa la verifica dei requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- che con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_ è stato autorizzato l'inizio delle prestazioni in pendenza della stipula del contratto, a decorrere dal \_\_\_\_\_;
- che il Direttore dell'Esecuzione ha effettuato l'apposito sopralluogo per il passaggio di cantiere all'Aggiudicataria come da verbale trasmesso con prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;

- che pertanto il Direttore dell'Esecuzione, il Committente e l'Appaltatore hanno sottoscritto in data \_\_\_\_\_ oppure sottoscrivono contestualmente alla firma del presente contratto apposito Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
- che la Società \_\_\_\_\_ con lettera protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha comunicato l'elenco nominativo del personale addetto al servizio di pulizia presso le sedi della Committente, assunto nel rispetto della normativa vigente in materia di ;
- che dalla informativa della Prefettura di Chieti protocollo n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ non risulta a carico dell'operatore economico alcuna causa di divieto indicata nell'allegato 1 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, come sostituita dalla legge n. 159/2011 e s.m.i. o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ;
- che la Fornitrice ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 13 del presente contratto ;
- che pertanto si può procedere alla stipula del presente contratto nei termini prescritti,

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

##### **Richiamo delle premesse**

1. Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

#### Art. 2

##### **Oggetto**

1. La Committente alle condizioni ed ai prezzi stabiliti nel presente contratto e relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, affida alla Fornitrice che accetta senza riserva alcuna e si impegna ad eseguirle, le prestazioni citate in premessa così sinteticamente elencate:

- a) Pulizia locali;
- b) Pulizia autoveicoli;
- c) Pulizia treni

Per quanto attiene alla lett. a) – pulizia locali, si stabilisce che in relazione alle proprie esigenze aziendali la Società ha facoltà di far eseguire le prestazioni di pulizia oggetto del presente contratto anche in altri locali aziendali oltre quelli previsti dal contratto o di interrompere le prestazioni, in parte o in tutto, o variarne la tipologia. In tal caso si darà luogo ad un concordamento di nuovi prezzi, in aumento o in diminuzione, in relazione alla maggiore o minore superficie dei locali nei quali effettuare i lavori di pulizia anche in relazione alla destinazione d'uso degli stessi, ed in relazione alla tipologia dei lavori previsti, in maniera proporzionale, ove possibile, ai prezzi contrattuali. Di conseguenza gli importi da corrispondere potranno aumentare o diminuire anche oltre il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

Per quanto attiene alla lett. b) – pulizia autoveicoli e alla lett. c) pulizia treni, si precisa che le quantità delle prestazioni presunte, non vincolanti per la Ferrovia, sono quelle riportate nel Capitolato d'onori. Tali quantità devono intendersi stimate in via presunta al solo fine della determinazione dell'importo del contratto. Esse, perciò, potranno subire variazioni in aumento o diminuzione, anche oltre il 20% (=venti per cento) dell'importo contrattuale stesso, secondo le esigenze della Società senza che nulla abbia a pretendere l'Appaltatore, salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente richieste dal personale delegato della Società e rese dall'Appaltatore, ai prezzi di tariffa di cui al successivo art. 4.

#### Art. 3

##### **Importo del contratto**

1. L'importo contrattuale annuale è fissato in €. \_\_\_\_\_, ammonta a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), di cui:
  - a) € \_\_\_\_\_ le prestazioni vere e proprie;
  - b) € \_\_\_\_\_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale ammonta ad €. \_\_\_\_\_, oltre IVA.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.



3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice dei contratti e, per analogia, a quanto previsto dagli articoli 45, comma 6 e 90, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999; per cui:
- a) per la parte delle prestazioni "a corpo" (pulizia locali), prevista in € \_\_\_\_\_ l'importo complessivo delle relative prestazioni resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di dette prestazioni;
  - b) per la parte di lavori "a misura" (pulizia autobus e treno), prevista in € \_\_\_\_\_ si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 4, comma 1.

#### Art. 4

##### Prezzi contrattuali

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto, regolate come previsto all'art. 3, saranno compensate ai prezzi unitari dell'**Elenco prezzi delle prestazioni contrattuali** di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. a), corrispondenti ai prezzi offerti dalla Fornitrice in esito alla \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_ compensati ai prezzi dell'**Elenco prezzi degli oneri della \_\_\_\_\_** di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. d.1). Tali oneri non sono soggetti ad alcun riba\_\_\_\_\_.

#### Art. 5

##### Durata del contratto

1. Il presente contratto ha la durata di un semestre a decorrere dalla data di stipula OVVERO dalla \_\_\_\_\_ di inizio delle prestazioni del \_\_\_\_\_, corrispondente alla data di conclusione delle operazioni, della quale i contraenti danno formalmente atto con la sottoscrizione del presente Contratto.

#### Art. 6

##### Termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle prestazioni di servizi sono indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto (Parte 1^ e 2^ - Capitolato d'oneri e Capitolato tecnico prestazionale).

#### Art. 7

##### Sub-appalto

(se ricorre il caso)

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, come da apposita **Dichiarazione di subappalto** firmata in duplice originale dalle parti contraenti ed allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale (All. \_\_\_\_\_), possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
2. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
3. L'Appaltatore è tenuto ad inviare alla stazione appaltante nella persona del Direttore dei lavori o dell'esecuzione copia dei contratti di subappalto contenenti espressamente, oltre a quant'altro previsto dalle normative vigenti, le seguenti clausole: "l'impresa subappaltatrice-subcontraente nell'ambito del presente contratto sottoscritto tra l'Appaltatore e la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. identificato con il CIG di cui al precedente art. 4 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.; l'impresa subappaltatrice-subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".



Art. 8

**Responsabili dell'esecuzione  
del contratto per conto della Committente**

1. Fermo restando le attribuzioni del legale rappresentante e dell'organo di amministrazione della Committente, la stessa ha nominato con delibera n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_:
  - a) Responsabile Unico del Procedimento relativo al presente contratto il Dott. Paolo Marino, Dirigente Acquisti e Appalti della Committente.
  - b) Direttore dell'esecuzione del presente contratto il Geom. Giuseppe Murinni dipendente del Committente con qualifica di Capo Unità Gestione Patrimonio Aziendale e Qualità ex FAS S.p.A.
2. Ogni variazione del responsabile e del direttore di cui al comma 1 del presente articolo deve essere tempestivamente notificata alla Fornitrice a cura della Committente.

Art. 9

**Rappresentante e domicilio della Fornitrice**

1. Il rappresentante della Fornitrice per la gestione del presente contratto è il Sig. \_\_\_\_\_.
2. La Fornitrice ha eletto domicilio nella propria sede sociale sopra indicata. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.
3. Le variazioni del rappresentante di cui al comma 1 e del domicilio di cui al comma 2 del presente devono essere tempestivamente notificate alla Committente a cura della Fornitrice.

Art. 10

**Fatturazioni**

1. Le fatture saranno emesse dalla Fornitrice mensilmente per le prestazioni rese, completate e regolarmente collaudate relative al mese precedente a quello della fatturazione stessa, e riferite, per quanto attiene alla pulizia degli autobus, veicoli e treni, al Report mensile inviato dal Direttore dell'esecuzione sulla scorta del modello di riepilogo delle prestazioni giornaliere sottoscritto da un incaricato della Fornitrice e da un incaricato della Committente.
2. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente separatamente, una per la parte relativa al servizio di pulizia ai locali, di cui alla lett. a) dell'art. 2, una per la parte relativa al servizio di pulizia agli autoveicoli, di cui alla lett. b) dell'art. 2, una per la parte relativa al servizio di pulizia treni, di cui alla lett. c) dell'art. 2.
3. Esse dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto e della parte di prestazione a cui si riferiscono di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2. Esse dovranno recare inoltre l'indicazione del codice CIG in epigrafe indicato.
4. Si precisa che per il pagamento delle fatture stesse dovrà essere acquisito il DURC della Fornitrice, in originale, con attestazione di regolarità contributiva relativa al corrispondente mese di effettuazione delle prestazioni.
5. In caso di mancata regolarità del DURC la Committente procederà all'attivazione delle procedure per l'attuazione dell'intervento sostitutivo della S.A. per il caso di inadempienze contributive degli operatori economici, di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.2.2012, n. 3.

*(solo nel caso di ATI)*

6. Le fatture dovranno essere emesse dalla R.T.I. separatamente da parte di ciascun componente con riferimento alla propria quota di partecipazione alla R.T.I. stessa pari al .....% in capo alla capogruppo e al ....% in capo alle mandanti, per le prestazioni rese, completate e regolarmente collaudate.
7. Esse dovranno recare l'indicazione degli estremi del presente contratto a cui si riferiscono.
8. Le fatture emesse dalle mandanti dovranno indicare espressamente che i pagamenti relativi alla fatture stesse dovranno essere effettuati sul numero di conto corrente bancario intestato alla capogruppo. Le fatture dovranno indicare anche il relativo CIG.



9. Per il pagamento delle stesse sarà acquisito il **DURC** riferito al soggetto emittente la fattura, in originale o copia conforme, con attestazione di regolarità contributiva relativa al corrispondente mese di effettuazione delle prestazioni, pena il mancato pagamento della fattura stessa nei termini previsti, senza che la capogruppo e le mandanti possano accampare pretese al riguardo.
10. In caso di mancata regolarità del DURC la Committente procederà all'attivazione delle procedure per l'attuazione dell'intervento sostitutivo della S.A. per il caso di inadempienze contributive degli operatori economici, di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16.2.2012, n. 3.

Art. 11

**Termini e modalità di pagamento**

1. Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dalla Committente a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura a mezzo bonifico bancario con accredito sul **c/c bancario** dedicato intestato alla Fornitrice n. \_\_\_\_\_, dalla stessa intrattenuta con la Banca \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ (Codice IBAN \_\_\_\_\_), con riferimento al CIG in epigrafe indicato, ai sensi della Legge n.136/2010 del 13.8.2010 e s.m.i.
2. La Fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

*(solo nel caso di ATI)*

1. Le prestazioni regolarmente fatturate saranno liquidate dalla Committente a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c bancario intestato alla Fornitrice capogruppo ..... n. ...., dalla stessa intrattenuta con la Banca ..... - agenzia di .....(Codice IBAN .....). Il CUP di riferimento relativo al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 è il n. ....; il CIG è: ....., sul quale sono autorizzati ad operare: .....

La Fornitrice capogruppo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i., dichiarando espressamente che provvederà essa stessa alla corresponsione delle somme dovute alle mandanti accreditate dalla Sangritana sul proprio succitato conto corrente

La fornitrice capogruppo si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo della Provincia di Chieti della notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti, se ricorre il caso, agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/06 e s.m.i. causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12



### Revisione prezzi

1. In relazione alla durata massima prevista per l'Appalto di una annualità non è prevista revisione prezzi.

### Art. 13

#### Garanzia di contratto o cauzione definitiva ed altre garanzie

1. La Fornitrice ha prestato la garanzia di contratto (cauzione definitiva) a mezzo di polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ - Agenzia/Sede di \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_.
2. Oltre alla garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, la Fornitrice ha presentato la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad €. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per sinistro, per persona e per animali o cose.

### Art. 14

#### Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. La Fornitrice è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la Fornitrice si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
  - b) i suddetti obblighi vincolano la Fornitrice anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni della Fornitrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la Fornitrice dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
  - d) è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Committente o ad essa segnalata da un ente preposto, anche come da precedente art. 10, la Committente medesima comunica alla Fornitrice l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se le prestazioni sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alla Fornitrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti dalla stessa, ovvero la Committente provvederà al pagamento diretto della contribuzione spettante ai dipendenti dell'Appaltatore operanti sui propri cantieri e con riferimento alle mensilità per la quale si è riscontrata la mancata contribuzione, fatta salva la rivalsa al riguardo nei confronti dell'Appaltatore stesso, anche mediante incameramento delle relative somme sulla garanzia contrattuale prestata (=cauzione definitiva).
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora la Fornitrice invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Fornitrice in esecuzione del presente contratto.



## Art. 15

### **Altre condizioni di contratto**

1. Ferme restando le altre condizioni del presente contratto e relativi allegati, si stabilisce quanto segue.
2. L'Appaltatore, in relazione alle prestazioni di cui alla lett. a) – pulizia locali, dichiara di aver esaminato lo stato dei locali oggetto della prestazione e di aver valutato l'impegno del lavoro e quanto altro possa influire sull'esecuzione dello stesso.  
L'Appaltatore, in relazione alle prestazioni di cui alla lett. b) – pulizia autoveicoli e lett. c) pulizia treni, dichiara, altresì, di aver esaminato i mezzi, le condizioni, gli impianti e i luoghi in cui dovrà eseguire le prestazioni e di aver valutato l'impegno del lavoro e quanto altro possa influire sull'esecuzione dello stesso.  
Tutti i lavori di pulizia dovranno essere eseguiti, a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni di cui al Capitolato d'onori.  
Tutti gli oneri per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte si intendono compensati e compresi nei prezzi di tariffa.
3. Si precisa che sono a carico dell'Appaltatore i materiali da utilizzare per il servizio di pulizia e le attrezzature occorrenti per i lavori i cui oneri si intendono compresi e compensati nei corrispettivi determinati come da precedente art. 4. L'Appaltatore è tenuto a consegnare al Direttore dell'esecuzione le schede di sicurezza dei materiali utilizzati. Il Direttore dell'esecuzione provvederà a comunicare all'incaricato dell'Appaltatore i locali da utilizzare per il deposito dei materiali, come da successivo paragrafo, ritenuti idonei anche in relazione alle norme di sicurezza vigenti al riguardo **e nel rispetto del DUVRI allegato al presente contratto.**
4. La Società assicura all'Appaltatore la disponibilità di appositi locali da adibire a spogliatoi e deposito materiali e/o attrezzature su indicazione del Direttore dell'esecuzione, previa intesa con i responsabili o i capi delle Unità organizzative aziendali, con la precisazione che detti locali sono concessi esclusivamente in comodato d'uso gratuito con l'obbligo dello stesso Appaltatore di mantenere inalterato lo stato degli stessi, di non arrecare alcun danno alle cose e di restituirli alla scadenza degli impegni contrattuali nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di tale stato verrà fatto, all'atto della consegna degli stessi locali all'Appaltatore, verbale in contraddittorio fra il legale rappresentante dell'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione. La stessa modalità di constatazione sarà adottata al termine dell'utilizzo dei locali per verificarne dello stato  
Su richiesta dell'Appaltatore, la Società potrà accordare l'uso gratuito delle proprie apparecchiature informatiche per la rilevazione delle presenze del personale dipendente dallo stesso Appaltatore. In tal caso la Società provvederà ad ogni fine mese alla consegna dei relativi tabulati.

## Art. 16

### **Segretezza e utilizzo informazioni**

1. La Fornitrice s'impegna a non divulgare in alcun modo e a chicchesia notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.
3. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dalla Legge 675/96 in materia di Privacy.

## Art. 17

### **Trasparenza dei prezzi**

1. La Fornitrice espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; e
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d'intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a



rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la Fornitrice non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Fornitrice, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### Art. 18

##### **Auditing e vigilanza**

1. Per il presente contratto la Fornitrice è obbligata a tenere una contabilità economica separata e distinta da quella della Committente, eventualmente ordinata in conformità agli schemi trasmessi dalla Committente e documentata ai sensi di legge al fine di consentire in ogni momento idonee verifiche, mettendola a disposizione della stessa e/o del soggetto da questa incaricato ovvero degli Organi di vigilanza (Regione Abruzzo, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ecc.) tutte le volte che ne facessero richiesta.

#### Art. 19

##### **Trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675**

1. La Fornitrice acconsente, ai sensi della Legge n. 675/96, al trattamento dei dati personali dai medesimi forniti nell'ambito delle attività della Committente, nel rispetto della suddetta Legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Committente sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
3. La Fornitrice è informata che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Committente come ad esempio:
  - a) per dare esecuzione ad obblighi di legge,
  - b) per esigenze di tipo operativo e/o gestionale,
  - c) per esigenze preliminari alla stipula del presente contratto e relativi annessi,
  - d) per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. La Fornitrice è informata altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 come di seguito riportati.
7. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
  - a) di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
  - c) di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

#### Art. 20

##### **Spese di gestione, imposte, tasse e contrattuali**

1. Sono a carico della Fornitrice tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. A carico della Fornitrice restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni contrattuali.



3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.
6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa giusta l'art. 40 del citato Testo Unico.
7. Sono a carico della Fornitrice senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.

#### Art. 21

##### **Foro competente**

1. Le controversie nascenti dal presente contratto saranno deferite alla cognizione esclusiva del Tribunale di Lanciano.

#### Art. 22

##### **Riserve**

**La Società si riserva la facoltà di rescindere in qualunque momento il presente contratto, qualora la stessa, attraverso processi organizzativi aziendali, arrivasse alla determinazione di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con risorse di personale interno all'uopo riconvertito o per qualsiasi altro motivo.**

#### Art. 23

##### **Documenti che fanno parte del contratto**

1. Al presente contratto sono allegati:
  - a) l'Elenco dei prezzi delle prestazioni contrattuali (All. \_\_\_\_);
  - b) il Capitolato Speciale d'Appalto 1<sup>a</sup> parte - Capitolato d'onori, con allegate planimetrie (All. );
  - c) il Capitolato Speciale d'Appalto 2<sup>a</sup> parte - Capitolato tecnico prestazionale (All. );
  - d) il DUVRI - da predisporre e sottoscrivere prima della stipula del contratto - (All. )
  - e) lo stralcio dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara comprendente le schede dei materiali e .....(All.);
  - f) il verbale di sopralluogo e consegna del cantiere (All. );
  - g) l'Elenco nominativo del personale addetto al servizio di pulizia presso le sedi della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. (All. ).
2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo firmati in duplice copia dalle parti contraenti e catalogate sotto le lettere a fianco di ciascuno di essi indicate fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. Fa inoltre parte del presente Contratto, anche se non materialmente allegato, ma depositato in originale agli atti della Stazione Appaltante, l'offerta tecnica completa presentata in sede di gara dall'Aggiudicatario.

#### Art. 24

##### **Validità del contratto**

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immediatamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo necessaria alcuna approvazione.

PER LA FORNITRICE

CV/  
(TUA gara pulizia 2.b schema di contratto)

PER LA COMMITTENTE

